

493/VV/2017 - Delibera relativa al funzionamento della Struttura Tecnica per l'Organizzazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Regolamento interno del CSM.

(delibera 18 luglio 2018)

Premessa.

La Struttura Tecnica per l'Organizzazione, istituita con delibera del 23 luglio 2008, è composta da dieci magistrati individuati dal Consiglio, previo interpello tra magistrati che abbiano maturato esperienza in tema di organizzazione e informatizzazione degli uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei procedimenti e dei processi.

E' coordinata e diretta dalla Settima commissione, presieduta dal Presidente della medesima Commissione e, nei casi e nei modi previsti dalla delibera di cui all'art. 19, comma 3 Reg. Int., può avvalersi dell'Ufficio statistico.

L'incarico di componente ha durata triennale e può essere rinnovato, a richiesta, per non più di una volta, per la durata di un anno.

La struttura svolge i seguenti compiti attribuiti dall'art 18 Reg. Int.:

“a) acquisire e analizzare informazioni sui carichi di lavoro, sui flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi distrettuali, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari e di effettuare adeguate comparazioni tra gli stessi;

b) promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche e operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative;

c) favorire omogeneità e qualità delle attività e delle strumentazioni anche informatiche a livello nazionale;

d) fornire supporto al Consiglio sia per la verifica dei risultati operativi ottenuti attraverso le attività di indirizzo e di regolamentazione, sia per la definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in questo settore, sia per l'interscambio di dati con il Ministero della giustizia e le sue articolazioni;

e) offrire servizi di assistenza a specifiche richieste di intervento locale;

f) diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio a tutti i responsabili di riferimento a livello locale;

g) curare i rapporti con il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i Consigli giudiziari e, in particolare, con i rispettivi referenti distrettuali per l'informatica;

h) curare, su indicazione della Settima Commissione, l'implementazione del portale unico istituzionale con apposite sezioni relative al processo civile telematico, al processo penale telematico e alle buone prassi di organizzazione.”

Il comma terzo del medesimo articolo 18 stabilisce che *“con apposita delibera il Consiglio disciplina il funzionamento della Struttura Tecnica per l'organizzazione, se del caso disponendo, per i suoi componenti, esoneri totali o parziali dalle funzioni giudiziarie”*. La presente delibera ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 18 terzo comma ora riportato, il

funzionamento della Struttura tecnica per l'organizzazione.

A tal fine, appare opportuno individuare i seguenti criteri direttivi.

- La competenza della STO in materia organizzativa ha strette connessioni con la materia ordinamentale. Ciò comporta, da parte dei suoi componenti, una visione complessiva dei settori giudicanti, civile e penale, e del settore requirente. I componenti, pertanto, sono nominati dalla Settima Commissione assicurando adeguata rappresentanza ai singoli settori. La struttura esprime i propri pareri mantenendo comunque la collegialità delle decisioni.
- Al fine di svolgere più efficacemente le funzioni affidate dal Regolamento Interno alla Struttura, che sono anche di raccordo tra la Settima commissione e gli uffici giudiziari dislocati sul territorio, specie sul piano organizzativo ed informatico, è opportuno che l'esonero dal lavoro per i componenti della Struttura sia solo parziale, salvo specifiche temporanee esigenze in relazione a particolari e circoscritti progetti. La misura e le modalità dell'esonero sono previste dall'art. 222 della Circolare sulle Tabelle degli uffici giudiziari 2017/2019.
- Per raggiungere i risultati affidati dal Regolamento, ed in particolare per assicurare la diffusione omogenea sul territorio nazionale di buone prassi (metodologiche e operative) e di programmi informatici, nonché per fornire supporto al Consiglio per la verifica dei risultati ottenuti dagli uffici attraverso l'attività di indirizzo e di regolamentazione, oltre che al fine di fornire agli uffici assistenza in specifici settori, la STO può fissare proprie riunioni in sedi diverse, prevedendo incontri con i magistrati interessati, previa autorizzazione della Settima commissione;
- la Settima Commissione fissa momenti di raccordo e di partecipazione tra la STO e la Commissione stessa.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il seguente regolamento di funzionamento per la Struttura Tecnica per l'Organizzazione.

Disciplina di funzionamento della Struttura Tecnica per l'Organizzazione

Art. 1

Coordinamento

1. Il coordinatore viene scelto dai componenti della STO, ove possibile, tra coloro che abbiano maturato almeno un anno di anzianità all'interno della struttura, sentito il Presidente della Settima Commissione.
2. Il coordinatore della STO ha compiti organizzativi del lavoro e di raccordo costante della Struttura con il Presidente della Settima Commissione che indica le priorità nella trattazione delle pratiche e ne promuove ed indirizza le attività.
3. Il coordinatore, o un suo delegato, partecipa al Comitato Paritetico CSM - Ministero della Giustizia. Può, inoltre, essergli conferito specifico mandato dalla Settima Commissione per la partecipazione ad organismi tecnici, anche esterni al Consiglio.

Art. 2

Calendario Riunioni

1. La STO si riunisce almeno due giorni al mese, anche consecutivi, secondo un calendario concordato con il Presidente della Settima commissione e su convocazione dello stesso.
2. Le riunioni si possono svolgere anche in concomitanza di incontri di studio organizzati dalla Struttura presso la sede consiliare o presso le sedi degli Uffici Distrettuali per l'Innovazione.
3. Su autorizzazione del coordinatore, ovvero in caso di impedimento, è possibile che ciascun componente possa partecipare a singole sedute tramite videoconferenza.

Art. 3

Ordine del giorno

1. Il coordinatore della STO predisponde l'ordine del giorno delle sedute e lo invia, almeno cinque giorni prima della riunione, a tutti i componenti della Struttura e alla Settima Commissione.
2. La Settima Commissione può chiedere l'inserimento di determinate pratiche o specifiche tematiche all'ordine del giorno della STO.

Art. 4

Verbale

1. Delle riunioni della STO è redatto verbale che viene trasmesso alla Settima commissione a cura del coordinatore, che ove richiesto ne riferisce alla Commissione personalmente.

Art.5

Incontri

1. Al fine di assicurare le finalità previste dall'art. 18 Reg. Int., ivi compresa la diffusione di indirizzi e deliberazioni del Consiglio a tutti i responsabili di riferimento a livello locale, la STO può organizzare, anche con la sola presenza di alcuni componenti, incontri sul territorio previamente autorizzati dalla Settima Commissione.
2. La STO può promuovere, d'intesa con la Settima commissione, l'organizzazione di incontri di studio, prendendo contatti con gli Uffici Distrettuali per l'Innovazione e i formatori decentrati.

Art. 6

Modalità di lavoro

- 1 Alle riunioni della STO possono partecipare, in ragione degli argomenti trattati, un

componente della segreteria della Settima Commissione, i magistrati segretari assegnati alla Settima Commissione, nonché componenti dell'Ufficio Statistico e dell'Ufficio per lo Sviluppo Informatico del Consiglio. Il Presidente della Settima Commissione ha facoltà di chiedere alla STO periodiche relazioni sulle attività svolte o documenti tematici che possono costituire il supporto tecnico per circolari, risoluzioni e delibere.

2. Ciascun componente del Consiglio Superiore ha facoltà di partecipare alle riunioni della STO.

3. Qualora la Settima commissione deliberi l'avvio di progetti che richiedano l'apporto di conoscenze specialistiche, verifica se le stesse possano essere fornite dalla STO. In caso contrario, conferisce incarico ad uno o più magistrati, ai sensi dell'art. 28 RAC, disponendo eventualmente la loro costituzione in gruppi di lavoro. La STO designa al suo interno almeno un componente che seguirà tali attività, così da mantenere il necessario raccordo con la Settima commissione e con gli eventuali altri progetti in corso. Il Direttore della segreteria della Settima commissione individua tra il personale della segreteria un funzionario incaricato di seguire l'attività della STO, fornendole ogni necessario supporto.

Art. 7

Pareri e proposte

1. La STO esprime collegialmente i propri pareri e le proposte, dando conto della presenza e delle diverse opinioni dei componenti.

2. Il coordinatore della STO riferisce al Presidente della Settima Commissione e, su sua richiesta, al Comitato paritetico CSM - Ministero della Giustizia in ordine alle questioni all'ordine del giorno del Comitato stesso, su cui la STO può fornire un contributo tecnico.

Art. 8

Gruppi di lavoro interni alla STO

1. Per l'esame delle singole pratiche si provvede alla nomina di un relatore ed alla fissazione di un termine, precedente alla riunione successiva, per consentire l'esame del lavoro da parte degli altri componenti. La STO può altresì costituire al suo interno gruppi di lavoro su argomenti specifici. I gruppi di lavoro riferiscono dell'attività svolta nel corso delle riunioni della STO.

Art. 9

Esonero dal lavoro

1. I componenti della STO usufruiscono di un esonero parziale dal lavoro giudiziario pari almeno al 25%. L'esonero è effettivo e non rinunciabile, ed è determinato con le modalità previste dall'articolo 222 della Circolare sulle tabelle.

2. In relazione a specifiche esigenze, su richiesta della STO, sentito il capo dell'ufficio del componente interessato, l'esonero può essere aumentato per i singoli componenti, con delibera della Settima Commissione. In questo caso il coordinatore ed i componenti a cui è assicurato un maggiore esonero dal lavoro giudiziario assicurano una corrispondente maggiore presenza presso la sede del Consiglio.

3. I componenti della STO sono interamente rimborsati delle spese sostenute in occasione delle riunioni (viaggio, vitto, albergo inclusivo della tassa di soggiorno).

Art. 10

Proroga nell'incarico

1. Alla fine del triennio, ciascuno dei componenti della STO può chiedere di essere prorogato nell'incarico per un anno, presentando alla Settima Commissione una relazione concernente i lavori seguiti ed il contributo personalmente reso.